

<i>ACTA CLASSICA</i> <i>UNIV. SCIENT. DEBRECEN.</i>	<i>XL–XLI.</i>	<i>2004–2005.</i>	<i>p. 325–337.</i>
--	----------------	-------------------	--------------------

IL SATURNINO DI FLORO: ELEMENTI DI CONTINUITÀ, OMISSIONI E INCONGRUENZE NEL RITRATTO DI UN *SEDITIONOSUS*

DI FRANCESCA CAVAGGIONI

Nell'economia della cosiddetta *Epitoma*, titolo sotto cui viene correntemente citata la sintesi storica tramandata nel nome di Floro, un intero capitolo è dedicato alla vicenda di L. Apuleio Saturnino¹.

Protagonista non marginale della scena politica romana nell'ultimo scorcio del II secolo a.C., quando per la durata di un quinquennio circa, forte anche del temporaneo appoggio di Mario, divenne punto di riferimento dello schieramento *popularis*, Saturnino rappresenta una figura dai risvolti ancora in parte enigmatici². La conoscenza delle iniziative e degli episodi che lo riguardano poggia infatti su una documentazione letteraria quant'altre mai problematica, fondata su notizie ora frammentarie, ora più dettagliate ma sempre gravate da passaggi oscuri e dipendenti da una impostazione ideologica ottimate sospettabile di parzialità. Scopo della presente relazione è indagare come Floro si inserisca all'interno di questa tradizione. Attraverso la disamina del brano, nella sua intonazione complessiva e nei singoli passaggi che lo compongono, si avrà così l'opportunità di verificare in concreto la fruibilità del testo floriano ai fini della ricostruzione di un capitolo interessante e intricato della storia repubblicana e di sondare tipologia e genesi di eventuali 'errori'. Nel rimando continuo ad altri testi, inoltre, l'indagine potrà fornire spunti di riflessione per la ricerca relativa ai rapporti tra le fonti di ispirazione liviana, ricerca che, se in questa sede non viene sviluppata, darà materiale di studio agli esperti del settore.

¹ A 2, 4, secondo quella che è la suddivisione invalsa nelle edizioni più recenti, tra le quali si vedano, a titolo esemplificativo: *W. Heinemann*, Lucius Annaeus Florus, *Epitome of Roman History*. Cornelius Nepos. London–Cambridge Mass. 1960; *P. Jal*, Florus. *Oeuvres*. I–II. Paris 1967; *E. Salomone Gaggero*, Floro. *Epitome di storia romana*. Roma 1981; *L. Havas*, *P. Annii Flori opera quae exstant omnia*. Debrecini 1997.

² Per un riesame della carriera del personaggio v. *F. Cavaggioni*, *L. Apuleio Saturnino tribunus plebis seditiosus*. Venezia 1998. Altre monografie a lui dedicate non risalgono che ai primi del secolo, come quella di *F. von der Mühl*, *De L. Appuleio Saturnino* tr. pl. Basileae 1906.

Della parabola politica di Saturnino e degli interventi da lui operati in ambito legislativo e processuale, Floro non offre un quadro completo. Dopo un cappello introduttivo – su cui avremo occasione di ritornare –, in cui si accenna alla matrice graccana della legislazione proposta da Apuleio e all'appoggio fornitogli da Mario³, il racconto evenemenziale comincia con l'omicidio, occorso durante i comizi per l'elezione dei tribuni per il 100, di un tale A. Ninnio, personaggio altrove chiamato Nonio o Nun(n)io e non altrimenti noto se non per la sua cruenta eliminazione⁴. Ma benché il narratore manchi di specificarlo, in tale frangente il nostro venne eletto tribuno per la seconda volta, dopo esserlo già stato nel 103⁵. Sul piano dell'*histoire événementielle*, dunque, l'*Epitoma* comincia *in medias res* e tralascia *in toto* la relazione degli avvenimenti afferenti alla prima fase della carriera apuleiana⁶. È passata sotto silenzio la vicenda della *quaestura Ostiensis*, risalente al 105/104, quando Saturnino in un momento di *annonae caritas* fu dal senato costretto a dimettersi o esautorato per motivi insieme economici e politici⁷. Non viene menzionata l'attività del 103, cui sembrano doversi ascrivere: una prima legge agraria per la divisione di terre in Africa ai veterani mariani⁸; una *rogatio frumentaria*, che, secondo la ricostruzione più credibile, abbassava il prezzo delle distribuzioni di grano rispetto a quello statuito dalla *lex Sempronia* di C. Gracco⁹; una *lex Apuleia de maiestate*, che, a quanto pare, dava per la prima volta veste giuridica alla nozione di *maiestas populi Romani*, creava la fattispecie del *crimen maiestatis imminutae* e istituiva per la sua cognizione un'apposita *quaestio*, verosimilmente perpetua e formata da cavalieri¹⁰; la partecipazione ad uno dei più famosi processi di quegli anni, quello istituito contro Cn. Mallio Massimo, console nel 105, responsabile, insieme con Q. Servilio Cepione Maggiore, della disfatta subita

³ Flor. 2, 4, 1.

⁴ Flor. 2, 4, 1: *Occiso palam comitiis A. Ninnio competitore tribunatus...* Riguardo l'oscillante onomastica del *competitor*, v. nt. 17.

⁵ Fonti in T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*. I. New York 1951, p. 563.

⁶ Invero, le moderne edizioni critiche, considerate le difficoltà di lettura poste dalla frase precedente, postulano a 2, 4, 1 l'esistenza di una lacuna, di imprecisabile estensione (v., da ultimo, Havas, op. cit., p. 142): ma essa non doveva coprire più di qualche parola.

⁷ Ne fanno cenno Cic. *Sest.* 39; *Har. resp.* 43 e Diod. 36, 12, in merito ai quali v. Cavaggioni, op. cit., pp. 39–47.

⁸ *DVI* 73, 1, su cui v. Cavaggioni, op. cit., pp. 39–47.

⁹ La notizia di un intervento in ambito frumentario è attestata da *Ad Herenn.* 1, 21 e 2, 17, discussi in Cavaggioni, op. cit., pp. 22–34; alla medesima vicenda, e in particolare all'opposizione attuata in tale circostanza dal questore Q. Servilio Cepione durante le fasi di approvazione della proposta, sembra riferirsi anche Sall. *Hist.* 1, 62 Maurenbrecher.

¹⁰ Per la problematica ricostruzione di questo capitolo dell'attività legislativa apuleiana, di cui è un'eco in Cic. *De orat.* 2, 107–109; 197–203; *Part. orat.* 104–105; Val. Max. 8, 5, 2, v. Cavaggioni, op. cit., pp. 56–85.

dall'esercito romano ad Arausio in Gallia¹¹. E si tace pure del tentativo, da parte del censore Q. Cecilio Metello Numidico, di non inserire Saturnino nella lista senatoria in occasione della *lectio senatus* del 102¹², del processo capitale da lui subito in quello stesso anno o nel successivo¹³ e di altri avvenimenti di minor conto¹⁴. In questa selezione cronologica, peraltro, primo elemento degno di nota della rappresentazione floriana della *seditione*, l'autore dell'*Epitoma* non è solo. La novità della rielezione, da un lato, e ancor più, dall'altro, la tradizione filometellana dovevano aver focalizzato l'attenzione sugli eventi occorsi nel 100, quando tocca il culmine, come si vedrà tra breve, lo scontro tra Saturnino e Q. Cecilio Metello Numidico. E difatti, sebbene rimanga difficile ricostruire le tappe attraverso cui si formò e i canali attraverso cui fu recepita, la tendenza a privilegiare, anzi a trattare esclusivamente i fatti del secondo tribunato, omettendo quelli anteriori, è comune a quasi tutte le fonti dotate di continuità narrativa¹⁵.

Se però da questo punto di vista, il racconto dell'*Epitoma* è allineato a quello della tradizione, nella rievocazione dell'omicidio di Ninnio la versione seguita dallo storico presenta tratti peculiari. Per la verità, riguardo questo specifico episodio, la documentazione nel suo complesso è problematica e oscura; un resoconto più dettagliato, differente nei particolari ma conciliabile nella sostanza, lo forniscono solo Valerio Massimo e Appiano¹⁶, mentre gli altri autori danno informazioni alquanto concise¹⁷. Tutti comunque concordano nel presentare l'individuo corrispondente al floriano Ninnio¹⁸ come *competitor*/ἀντιπαράγγελλον di Saturnino al tribunato in occasione dei comizi del 101. Più precisamente, secondo quanto è dato evincere da Valerio Massimo, costui avrebbe conteso all'ex tribuno l'ultimo seggio rimasto vacante dopo che nove

¹¹ Gran. Lic. *frag.* 13 Flemisch.

¹² Cic. *Sest.* 101; App. *BC* 1, 126.

¹³ Diod. 36, 15.

¹⁴ Come lo scontro tra Saturnino e uno sconosciuto pretore di nome Glaucia, reo di trattare cause giudiziarie mentre il tribuno teneva una *contio* e di limitare così l'affluenza del *populus* all'assemblea (*DVI* 73, 2), e l'appoggio a un tale che si proclamava figlio di Ti. Gracco (*DVI* 73, 3–4), di cui si avrà modo di riparlarne tra breve.

¹⁵ V. Liv. *Per.* 69, 1 e Plut. *Mar.* 29, 1; App. *BC* 1, 126 e Oros. 5, 17, 3 vi antepongono l'accenno al dissidio tra Saturnino e Metello durante la censura di questi (102 a.C.). A questo schema fa eccezione *DVI* 73, che riferisce anche le iniziative del 103.

¹⁶ Val. Max. 9, 7, 3; App. *BC* 1, 127–128.

¹⁷ Liv. *Per.* 69, 1; Plut. *Mar.* 29, 1; *DVI* 73, 5; Oros. 5, 17, 3.

¹⁸ Variamente denominato, nelle *Periochae* (69, 1), in Valerio Massimo (9, 7, 3) e nel *De viris illustribus* egli è chiamato *Nunnius*; in Plutarco (29, 1) e Appiano (*BC* 1, 127–128) Νώνιος; in Orosio (5, 17, 3) *Nunius*.

dei dieci tribuni destinati a formare il collegio erano già stati eletti¹⁹. Perciò Saturnino, per accedere alla carica, in combutta con Glaucia – che per Appiano²⁰ presiedeva i comizi – e con Mario²¹, avrebbe eliminato il pericoloso concorrente, facendolo uccidere ancor prima di conoscere l'esito delle votazioni o, secondo un'altra tradizione, dopo che questi era riuscito vittorioso²². A fronte di ciò, Floro offre una versione degli avvenimenti difforme. Laddove nelle altre fonti lo scontro elettorale è uno scontro a due tra Saturnino e Ninnio, l'autore dell'*Epitoma* introduce nel quadro un altro protagonista, un personaggio, a stare con la totalità delle fonti, di dubbie origini, altrove chiamato L. Equizio, che vantava ascendenze graccane²³: per Floro, l'uccisione di Ninnio andrebbe infatti collegata al tentativo di ascesa al tribunato non di Saturnino, alla cui elezione non si fa cenno, bensì del sedicente Gracco, con Saturnino regista occulto della manovra²⁴.

Come si concilia tale notizia, che modifica la natura degli obiettivi imputa-

¹⁹ Val. Max. 9, 7, 3. In virtù di una legge di cui siamo informati da App. BC 1, 90, infatti, la rielezion al tribunato – quale era il caso di Saturnino – era possibile solo nel momento in cui, per assenza di candidati oppure (il testo appiano è suscettibile di interpretazioni diverse) per il mancato raggiungimento di un numero di voti sufficiente alla elezione, non risultassero coperti tutti i posti disponibili; una di queste due situazioni doveva essersi verificata nel 101 e un seggio era rimasto scoperto, scatenando la contesa tra Saturnino e Ninnio.

²⁰ App. BC 1, 127.

²¹ L'appoggio di Mario è esplicitamente asserito da: Liv. Per. 69, 1; Plut. Mar. 29, 1; Oros. 5, 17, 3. Di un'alleanza con Mario, senza però riferimenti diretti all'omicidio di Ninnio, parla anche App. BC 1, 127.

²² App. BC 1, 128 pone l'uccisione a elezioni avvenute, per Valerio Massimo (9, 7, 3) invece essa sarebbe occorsa prima della conclusione dello scrutinio, per cui l'esito rimarrebbe indefinibile (e in tale direzione paiono muoversi pure Liv. Per. 69, 1; Plut. Mar. 29, 1; DVI 73, 5; Oros. 5, 17, 3). È chiaro che l'alternativa accentua più o meno la debolezza elettorale di Saturnino; in entrambi i casi, comunque, la popolarità del *competitor* non è mai messa in discussione.

²³ Per Floro egli si proclamava figlio di C. Gracco, per le altre fonti di Tiberio. Intorno alle sue rivendicazioni sorsero accese discussioni: i *populares* allestirono, nel corso di una *contio*, una sorta di 'riconoscimento pubblico' con la convocazione di Sempronia, sorella dei Gracchi, che, nelle intenzioni, doveva coronarsi con l'ammissione ufficiale nella famiglia (Val. Max. 3, 8, 6; DVI 73, 4); di contro, nel 102 a.C. il censore Q. Cecilio Metello Numidico si rifiutò di iscriverlo nelle liste civiche, peraltro senza successo (CIL I² XIXb = InscrIt XIII 3, 16b; Cic. Sest. 101; Val. Max. 9, 7, 2; DVI 62, 1). La tradizione letteraria è comunque unanime nel presentare l'individuo come un impostore e attribuirgli origini oscure; se Floro (2, 4, 1) lo chiama *homo sine tribu, sine notore, sine nomine*, Appiano (BC 1, 141) lo ritiene uno schiavo fuggitivo e il *De viris illustribus* (73, 3) un *libertinus*; dal canto suo, Cicerone (*Rab. perd.* 20) lo bolla con espressioni igominiose, definendolo *ille ex compedibus et ergastulo Gracchus*. Per ricostruirne la biografia, in sintesi, v.: F. Münzer, Equitius (3). in RE, VI 1, 1907, coll. 322–323.

²⁴ Flor. 2, 4, 1: *Occiso palam comitiis A. Ninnio competitore tribunatus subrogare conatus est in eius locum C. Gracchum, hominem sine tribu, sine notore[s], sine nomine; sed subito titulo in familiam ipse se adoptabat.*

bili all'omicidio, con il resto della tradizione? Quale attendibilità le va riservata? E nel caso vi si debba scorgere un 'errore', quale ne è eventualmente la genesi? Tre sono gli elementi su cui fermare l'attenzione. Anzitutto, che Saturnino avesse stretto alleanza con il preteso erede gracciano si trova ripetutamente attestato, per cui l'ipotesi floriana che Saturnino lo avesse appoggiato in occasione dei comizi appare tutt'altro che inverosimile: all'uomo politico, propugnatore di un programma di riforme ispirato ai Gracchi²⁵ e attento ad evidenziare, anche attraverso iniziative propagandistiche, un rapporto di *continuatio* fra sé e i due fratelli, non doveva sfuggire l'importanza di un legame di questo tipo²⁶. Che poi Gracco/Equizio avesse avanzato la propria candidatura a tribuno proprio nel 101 è possibile, visto che fin dal 103 egli è presente sulla scena pubblica²⁷; tuttavia, dal momento che le altre fonti ricordano concordemente la sua elezione nell'anno successivo²⁸, è altresì legittimo il sospetto che Floro abbia fatto confusione tra le date. Di un tentativo di Equizio di accedere al tribunato già nel 101 parla comunque anche Valerio Massimo a 9, 7, 1, in un passo di poco precedente a quello che rievoca lo scontro tra Saturnino e Nunnio (9, 7, 3): ivi si legge che durante il quinto consolato di Mario, nel 101 appunto²⁹, il falso Gracco *tribunatum ... adversus leges cum L. Saturnino petebat* e che in tale occasione Mario, presumibilmente per ragioni di illegalità nella *nominatio*, lo fece rinchiudere in carcere da dove il *populus*, fatta irruzione, lo avrebbe liberato³⁰. Al di là della veridicità o meno di tale cronologia, la coincidenza del dato floriano con Valerio Massimo è sufficiente a far pensare che il particolare possa non essere frutto di una svista o di una manipolazione di Floro, ma che facesse riferimento a una tradizione, riflessa anche in Valerio Massimo.

Per quanto concerne invece la connessione diretta tra Ninnio ed Equizio, con la conseguente destituzione di Saturnino al ruolo di regista, essa è solo in Floro. In linea di principio, una ricostruzione del confronto elettorale di quell'anno nei termini descritti dall'*Epitoma* non è teoricamente improponibile, anche ove si voglia salvaguardare la notizia valeriana dell'*uno restante loco* e

²⁵ Non a caso Flor. 2, 4, 1–2 definisce *Gracchanae leges* i provvedimenti apuleiani.

²⁶ Anzi, il *De viris illustribus* (73, 3) assegna proprio a Saturnino la paternità del processo di mistificazione del 'falso Gracco': *Quendam libertini ordinis subornavit, qui se Ti. Gracchum filium fingeret*.

²⁷ A tale anno infatti *DVI* 73, 3 assegna l'inizio della collaborazione di Saturnino con Equizio (v. nt. 25). A dire il vero, di ambizioni politiche del personaggio le fonti non parlano espressamente per questo periodo, ma la successiva carriera – come si dirà, Equizio fu in seguito eletto tribuno (v. nt. 27) – le rende verisimili.

²⁸ App. *BC* 1, 141: v. *T. R. S. Broughton*, *The Magistrates of the Roman Republic*. II. New York 1952, pp. 1–2.

²⁹ Fonti in *T. R. S. Broughton*, op. cit., I, p. 574.

³⁰ Val. Max. 9, 7, 1.

delle due tornate elettorali³¹, che pare giuridicamente ineccepibile; ciò però solo a prezzo di qualche forzatura e di un elevato grado di congettura. Per conciliare Floro con Valerio Massimo, si potrebbe ad esempio ipotizzare un duplice scontro: uno iniziale, tra Ninnio ed Equizio, concluso con la ripulsa di entrambi, durante la prima tornata, e uno successivo, tra Ninnio e Saturnino, dopo l'avvenuta elezione di nove tribuni. L'ipotesi tuttavia è ammissibile solo a patto che la legge riportata da Appiano regolante i criteri per la rielezione, secondo la quale, *εἰ δῆμαρχος ἐνδέοι ταῖς παραγγελίαις*, il popolo poteva eleggere chiunque *ἐκ πάντων*³², sia interpretabile nel senso di una liceità della ricandidatura anche per chi avesse già partecipato al primo scrutinio; e anche così, resta problematico comprendere come già durante la prima tornata, in presenza di più seggi e più candidature, si sia potuto delineare un confronto limitato a due (plausibile al contrario in seconda istanza, *uno restante loco*). In alternativa, si potrebbe posticipare la *competitio* di tutti e tre i contendenti alla seconda fase delle elezioni, immaginando che Saturnino abbia giocato dapprima la carta Equizio – donde un confronto tra questi e Ninnio, di cui è eco in Floro –, e poi, magari dopo l'incarcerazione dell'alleato (cui si risale attraverso Val. Max. 9, 7, 1), sia sceso in lizza personalmente. Ciò però implica di necessità che tra la *professio* di Equizio (e di Ninnio) e quella di Saturnino sia intercorso un certo lasso di tempo, eventualità che comporterebbe una certa libertà nei vincoli formali per la presentazione della candidatura³³. In tal modo inoltre si dovrebbe pensare che la decisione di Saturnino di conseguire il tribunato fosse maturata solo in un secondo momento, in seguito all'evolvere imprevisto delle circostanze, e non facesse parte di un piano preordinato, supposizione che però contravviene a quanto le fonti tramandano delle manovre di Saturnino, Mario e Glaucia per ricoprire i posti chiave nel 101: considerato invece che gli antichi concordemente attestano precisi accordi elettorali tra i capi *populares*³⁴ e che nello

³¹ Val. Max. 9, 7, 3.

³² App. BC 1, 90 (v. nt. 19).

³³ Le modalità che regolamentavano la presentazione della candidatura variarono nel tempo. In origine, non era richiesta una dichiarazione formale da parte del candidato, prassi prevalsa invece successivamente sino a divenire vincolante in età cesariana. Come si sia venuto realizzando il passaggio ad una formalizzazione obbligatoria della *professio*, e, in particolare per il punto che qui interessa, in quale periodo furono fissati criteri nei modi e nei tempi della *professio*, è discusso. Per una raccolta di passi sul tema, v. C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*. Paris 1979², tr. it.: *Il mestiere del cittadino nell'antica Roma*. Roma 1992², pp. 304–314; per ampia bibliografia sull'argomento v. invece O. Licandro, *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*. Index 25 (1997), pp. 447–471.

³⁴ Di un collegamento tra i tre, per lo più in funzione antimetellana, parlano: Plut. *Mar.* 28, 6–7; App. BC 1, 129; Oros. 5, 17, 4. L'attività apuleiana nel suo complesso poi, e in particolare la legislazione agrario-colonaria a favore dei veterani mariani testimoniata da Cic. *Balb.* 48; Liv. *Per.* 69, 1; Plut. *Mar.* 29 2; App. BC 1, 130 e *DVI* 73, 5, avvalorano l'ipotesi della cooperazione tra

stesso anno Glaucia ottiene la pretura e Mario il consolato³⁵, risulta poco plausibile ritenere che Saturnino, lui solo, abbia preferito tenersi in disparte, sia pure a favore di un front-man come Equizio.

Rebus sic stantibus, alla luce dell'isolamento della notizia floriana e della difficoltà di inserirla in seno alle altre informazioni, se ne ricava piuttosto l'impressione che qui Floro affastelli e contamini dati differenti – la candidatura di Equizio e lo scontro Saturnino/Ninnio –, avvalendosi di tradizioni diverse. Un 'errore' di questo tipo è probabilmente frutto di confusione; non è però da escludere si tratti di un'alterazione deliberata, sollecitata dall'esigenza di sintesi e strumentale al ritratto di Saturnino che Floro intendeva fornire³⁶. Unificando e fondendo le due notizie, infatti, l'autore aveva modo di non tralasciare un *casus* che molto aveva infiammato l'animo dei contemporanei – rimane l'eco nelle fonti di contestazioni, scontri e iniziative 'pubblicitarie' di alto impatto sull'opinione pubblica riguardanti Equizio³⁷ – e aveva lasciato un'impronta indelebile sulla tradizione.

L'assassinio di Ninnio marca, secondo Floro, un periodo in cui Saturnino spadroneggia impunemente; dell'attività del tribuno però – sommariamente riassunta in *tot tantaque ludibria* e ricondotta alla volontà di *rogare Gracchorum leges* – a essere posto in evidenza è solo l'imposizione al senato di un giuramento *in verba*³⁸, una disposizione apposta alla *lex Apuleia* agrario-coloniarica da più parti attestata³⁹. Ad essa Floro riconnette l'esilio di una delle figure politiche di maggior spicco degli ultimi decenni del II secolo, quel Q. Cecilio Me-

Saturnino e Mario. Sul rapporto tra i due uomini politici v. Cavaggioni, op. cit., pp. 93–95, 108–111, 132–133, 177–178.

³⁵ Fonti in Broughton, op. cit., I, pp. 574–575.

³⁶ Anche in altre circostanze non si è negata l'eventualità di ravvisare esempi di "alterazioni volute". In tale prospettiva, L. Bessone, *La storia epitomata. Un'introduzione a Floro*. Roma 1996, p. 109 nt. 3, ammette ad esempio che l'erronea attribuzione a Gaio anziché a Tiberio Gracco della scelta di utilizzare l'eredità pergamenica in Flor. 2, 3, 2 possa dipendere dal desiderio di "bilanciare il poco spazio concesso a Gaio ridotto a fotocopia del fratello".

³⁷ V. nt. 23.

³⁸ Flor. 2, 4, 2–3: *Cum tot tantisque ludibriis exsultaret impune, rogandis Gracchorum legibus ita vehementer incubuit, ut senatum quoque cogeret in verba iurare...*

³⁹ Del *ius iurandum* parlano espressamente: Plut. *Mar.* 29, 2; App. *BC* 1, 131; *DVI* 73, 6; una conferma indiretta è in: Cic. *Sest.* 37; 101; Liv. *Per.* 69, 1; Vell. 2, 15, 4; *DVI* 62, 2. Circa il significato e l'applicazione di questa pratica v.: E. De Ruggiero–A. Passerini, *Iusiurandum*. in *DE*, IV 1 (1924), pp. 277–282, p. 278; A. Passerini, C. Mario come uomo politico. *Athenaeum* n.s., 12 (1934), pp. 54–77, 122, 279; G. Tibiletti, *Le leggi de iudiciis repetundarum* fino alla guerra sociale. *Athenaeum* n.s., 31 (1953), pp. 5–100, pp. 57–59, 62–64; E. Gabba, Mario e Silla. *ANRW*, I 1 (1972), pp. 764–805, p. 782 con nt. 112; A. Giovannini–E. Grzybek, *La lex de piratis persequendis*. *MH* 35 (1978), pp. 33–47, pp. 41–42; W. Kunkel–R. Wittmann, *Die Magistratur*. München 1995, pp. 94–95. Sulla *lex Apuleia* v. invece: Cic. *Balb.* 48; Liv. *Per.* 69,1; Plut. *Mar.* 29,2; App. *BC* 1,130; *DVI* 73,5.

tello che aveva preceduto Mario al comando della campagna contro Giugurta e ne aveva ottenuto il titolo di Numidico⁴⁰; secondo l'autore infatti la clausola avrebbe previsto come sanzione per gli *abnuentes* l'*aqua et igni interdictio* e di conseguenza Metello, rifiutatosi di giurare, sarebbe andato in esilio⁴¹. Nel porre in primo piano tale argomento, e le sue implicazioni metellane, Floro si allinea con le altre fonti⁴²: tutti gli autori antichi, infatti, mettono quest'episodio al centro della narrazione del secondo tribunato. Il motivo di tanta enfasi non è del tutto perspicuo: la pratica non doveva costituire una novità dal momento che esempi di *ius iurandum in legem* risultano attestati sin dal 200 a.C.⁴³. Per qualche ragione tuttavia – fosse l'estensione (innovativa?) del giuramento ai senatori invece che ai soli magistrati, fosse il valore dirompente che veniva ad assumere sotto l'egida di Saturnino –, la clausola generò accese discussioni (o almeno in tal senso si pronunciano le fonti)⁴⁴ e per questo, probabilmente, lasciò il segno, ulteriormente accentuato poi dalla storiografia filometellana, protesa a fare del Numidico il martire della difesa della *res publica*. Nel riferire la notizia, Floro è molto schematico e lineare, a prezzo però di un certo grado di approssimazione e imprecisione. Che la *sanctio* consistesse ad esempio nel provvedimento dell'*aqua et igni interdictio* è poco credibile: la pena riportata da Appiano⁴⁵, che prevede per i trasgressori la perdita del seggio senatorio e una multa, appare decisamente più attendibile quando si consideri la sua ricorrenza in talune leggi coeve di tradizione epigrafica⁴⁶. In secondo luogo, a quel che ne sappiamo, sino al I secolo il decreto di *aqua et igni interdictio* non ebbe carattere di pena⁴⁷. Esso sanciva semplicemente l'irrevocabilità dell'esilio scelto per

⁴⁰ F. Münzer, Caecilius (97). in *RE*, III 1 (1897), coll. 1218–1221; Broughton, op. cit., I, pp. 538, 541, 549, 551, 553–554, 567.

⁴¹ Flor. 2, 4, 2–3: *...ut senatum quoque cogeret in verba iurare, cum abnuentibus aqua et igni interdictum minaretur. Unus tamen exstitit, qui mallet exilium.*

⁴² Elencate a nt. 38. Solo Orosio (5, 17, 4) non fa cenno alla questione del giuramento, anche se non trascuria il riferimento all'esilio di Metello, dallo scrittore messo in relazione con un non altrimenti specificato processo.

⁴³ Liv. 31, 50, 7.

⁴⁴ V. soprattutto Plut. *Mar.* 29, 3–12 e App. *BC* 1, 135–141. Sull'argomento, più ampiamente, Cavaggioni, op. cit., pp. 117–127.

⁴⁵ App. *BC* 1, 131.

⁴⁶ Si tratta della *lex Latina tabulae Bantinae* (CIL I² 582 = FIRA I² 6, pp. 82–84), del *fragmentum Tarentinum* (*AnnEpigr* 1950, 80 = *AnnEpigr* 1952, 36), della *lex de piratis persequendis* (*SEG* I 1923, 161; 1927, 378 = FIRA I² 9, pp. 121–123). Cronologia e identificazione di questi provvedimenti sono discussi: G. Tibiletti, art. cit., pp. 5–100; P. F. Girard–F. Senn, *Textes de droit Romain. Les lois des Romains*. Camerino 1977, pp. 87–88, 127.

⁴⁷ G. Humbert, *Exsilium* (Rome), in *DA*, II 1 (1892), pp. 943–945; C. Gioffredi, *Aqua et igni interdictio*, in *NNDI*, I 2 (1958), p. 817; A. H. M. Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*. Oxford 1972, pp. 73–74; G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*. ANRW, II 14 (1982), pp. 722–789, p. 726 nt. 7; G.

sfuggire ad una condanna capitale⁴⁸; e in effetti, con questa valenza, nel racconto appianeo uno ψήφισμα τῆς φυγῆς è rievocato alla fine della vicenda – peraltro narrata confusamente – che condusse all’esilio di Metello⁴⁹. È dunque ipotizzabile che, con un procedimento compendiario, Floro e la sua fonte abbiano compresso i dati, unificando atto iniziale e finale e saltando i passaggi intermedi, onde per cui, con una indebita traslazione di significato da un dato all’altro, il provvedimento formale della *interdictio* viene fatto coincidere con la sanzione. Tutta la tradizione sull’argomento, del resto, si prospetta confusa e variegata⁵⁰ e un errore di questo tipo – presente anche nel *De viris illustribus*⁵¹ – era senz’altro agevolato dal fatto che in età imperiale l’*interdictio* aveva ormai assunto valore di pena vera e propria⁵². Più che una ricostruzione puntuale degli eventi da un punto di vista legale, d’altra parte, a Floro premeva presentare il *ius iurandum* come l’atto finale di una serie di *ludibria*, compiuti nell’intento, perseguito *vehementer*, di continuare l’opera graccana.

Nel proseguire il racconto, Floro, dopo aver accennato incidentalmente al fatto che Saturnino *dominabat* per il terzo anno, passa alla notizia di una *nova caedes*⁵³: come un anno prima Ninnio, sarebbe stato eliminato anche C. Memmio, con tutta probabilità da identificare con il famoso tribuno del 111, ancora una volta per favorire l’ascesa di un alleato, questa volta quella di Glaucia al

Crifò, L’esclusione dalla città. Altri studi sull’exilium romano. Perugia 1985, p. 68; B. Santalucia, Processo penale (dir. rom). in *ED* 36 (1987), pp. 318–357, p. 334 con nt. 106; C. Venturini, Lo ‘Strafrecht’ mommseniano ad un secolo di distanza. in: *Id.*, Processo penale e società politica nella Roma repubblicana. Pisa 1996, pp. 13–84, p. 60 nt. 153.

⁴⁸ Pratica ricordata da Polyb. 6, 14, 7–8.

⁴⁹ App. *BC* 1, 135–140, spec. 1, 139–140. V. anche Plut. *Mar.* 29, 9.

⁵⁰ Le *Periochae* (69, 1–2) parlano di un processo a Metello *quod in eam* (= la legge agraria) *non iuraverat*; e un processo, ma svincolato da una clausola di giuramento *in legem*, è menzionato anche da Orosio (5, 17, 4). Plutarco (*Mar.* 29, 2–12) e Appiano (*BC* 1, 129–140) danno una versione più dettagliata, simile sotto diversi profili, ma non del tutto perspicua, in cui ogni dettaglio è presentato come parte di una complicata manovra finalizzata all’eliminazione di Metello, imperniata su un voltafaccia di Mario, che prima si dichiara contrario a prestare giuramento, inducendo il Numidico a fare altrettanto, poi cambia idea mettendo in difficoltà Metello, vincolato alla parola data. Il decreto di *interdictio* viene nominato, ma, perlomeno in Appiano, non corrisponde al contenuto della sanzione prevista dal testo di legge.

⁵¹ *DVI* 73, 6–8.

⁵² Gioffredi, art. cit., p. 817; Jones, op. cit., p. 74; Pugliese, art. cit., pp. 726 nt. 7, 763; Venturini, art. cit., p. 60 nt. 153.

⁵³ Flor. 2, 4, 3: *Igitur post Metelli fugam omni nobilitate perculsa cum iam tertium annum dominaretur, eo vesaniae progressus est, ut consularia quoque comitia nova caede turbaret*. La proposizione *cum iam tertium annum dominaretur* parrebbe riportare al terzo tribunato e quindi al 99; in realtà, i fatti rievocati sono sempre relativi al 100 e la subordinata va riferita alla conquista del seggio in occasione delle elezioni tribunicie e non all’anno di carica.

consolato⁵⁴. È a fronte di tale violenza, suprema manifestazione di *vesania* e mire monarchiche – *in eo tumultu* Saturnino sarebbe stato acclamato re dai suoi *satellites* – che, secondo Floro, si realizza una *conspiratio senatus*, cui aderisce anche Mario. A tale reazione fanno seguito: uno scontro nel foro, la fuga di Saturnino e dei suoi sul Campidoglio, l'assedio al colle, la risoluzione decisa dal taglio delle condutture dell'acqua, la resa *in fidem* al senato degli assediati. Rinchiusi nella curia, i *duces factionis* vengono infine massacrati dal *populus* che, *facta inruptione*, li uccide *fustibus saxisque*⁵⁵.

Nell'adottare la sequenza degli avvenimenti testé menzionata, in cui l'emanazione del *senatus consultum ultimum* precede cronologicamente l'occupazione capitolina da parte di Saturnino e dei suoi, Floro è in sintonia con le altre fonti di ispirazione liviana⁵⁶, con ciò seguendo una versione diversa da quella confluita nei *Bella civilia* di Appiano, ove, al contrario, la ritirata sul colle da conseguenza assurge a causa del provvedimento senatorio⁵⁷. Anche per ciò che concerne la fase centrale e finale della vicenda, il racconto floriano mostra consonanze non irrilevanti con le medesime fonti, a conferma di un'ispirazione comune, indipendentemente da come si voglia poi risolvere la complessa questione dei rapporti fra i singoli autori. Senza considerare il testo delle *Periochae*⁵⁸, la cui stringatezza non permette raffronti, le stesse notizie si ritrovano nel *De viris illustribus* e in Orosio, anche se taluni particolari dell'*Epitoma* che compaiono nell'uno mancano nell'altro: così la menzione di una battaglia nel foro ha eco in Orosio⁵⁹, ma non è ricordata nel *De viris illustribus*; e nel contempo la notizia della *deditio*, presente nell'opuscolo, non ha riscontro nelle *Storie contro i pagani* ove è 'sostituita' da un *bellum*⁶⁰. Un unico particolare non compare in nessun altro testo. Nell'accennare, come Floro, alla resa *in fidem*, il *De viris illustribus*⁶¹, come anche altre fonti – Cicerone, Plutarco e Ap-

⁵⁴ Flor. 2, 4, 4: *Quippe ut satellitem furoris sui Glauciam consulem faceret, C. Memmium competitorum interfici iussit et in eo tumultu regem ex satellitibus suis se appellatum laetus accepit*. Riguardo a Memmio v.: F. Münzer, Memmii (5). in *RE*, XV 1, 1931, coll. 604–607; Broughton, op. cit., I, pp. 541, 559, 562 nt. 4, 564.

⁵⁵ Flor. 2, 4, 5–6: *Tum vero iam conspiratione senatus, ipso quoque Mario consule, quia tueri non poterat, adverso, directae in foro acies; pulsus inde Capitolium invasit. Sed cum abruptis fistulis obsideretur senatuique per legatos penitentiae fidem faceret, ab arce degressus cum ducibus factionis receptus in curiam est. Ibi eum facta inruptione populus fustibus saxisque cooperum in ipsa quoque morte laceravit*.

⁵⁶ Liv. *Per.* 69, 4–5; *DVI* 73, 9–10; Oros. 5, 17, 5–7. Così anche Plut. *Mar.* 29, 4.

⁵⁷ App. *BC* 1, 143–144. Tale ordine temporale, apparentemente confermato da Cic. *Rab. perd.* 35 e Caes. *BC* 1, 7, 5–6, non sembra peraltro attendibile: v. Cavaggioni, op. cit., pp. 144–153.

⁵⁸ Liv. *Per.* 69, 4–5.

⁵⁹ Flor. 2, 4, 5; Oros. 5, 17, 7.

⁶⁰ *DVI* 73, 10; Oros. 5, 17, 8.

⁶¹ *DVI* 73, 10.

piano⁶² –, la mette in relazione alla figura di Mario; anzi, a giudicare dalle argomentazioni addotte dall'Arpinate in difesa di Rabirio, proprio il fatto che la *fides* fosse concessa da Mario a titolo personale senza intervento dei *patres* ne infirmava la piena legittimità⁶³. Floro⁶⁴ invece ricollega espressamente l'atto del *fidem facere* al senato: *senatui(que) per legatos penitentiae fidem faceret*, con ciò coerente, al di là della veridicità o meno del dato, con l'impostazione generale del passo, dove il ruolo del senato come oppositore di Saturnino è posto sempre in primo piano⁶⁵, secondo un modello classico già adottato nella narrazione delle *seditiones* precedenti⁶⁶.

Per concludere, ai fini della ricostruzione storica della *seditio Apuleiana* Floro non fornisce un resoconto dettagliato ed esaustivo: concentra l'attenzione solo sul secondo tribunato e non dà grande spazio ai contenuti legislativi, limitati alla qualificazione delle sue *leges* come *Gracchanae*⁶⁷ con un generico rimando ai tradizionali campi di intervento dei *populares*, peraltro già richiamati a 1, 47, 8 e a 2, 1, 1⁶⁸. Secondo una prassi diffusa nella storiografia antica, poi, non mostra particolare interesse per le questioni giuridiche, riguardo le quali incorre sovente in quelle che a noi paiono imprecisioni: parla della reazione senatoria in termini di *conspiratio* senza far riferimento all'emanazione del *senatus consultum ultimum*, confonde il provvedimento di ratifica dell'*interdictio* con la sanzione, sembra far iniziare il terzo tribunato direttamente con l'elezione⁶⁹. Molti passaggi inoltre restano sottintesi e sono dati per scontati, in linea del resto con la natura dell'*Epitoma*, da non riguardarsi, come da tempo è stato rilevato, come un manuale di storia: così, ad esempio, l'autore non ritiene necessario specificare che Saturnino rivestiva il tribunato, dato sottinteso nel comune rinvio alla *tribunicia potestas* che presiede al racconto delle *seditiones*⁷⁰, né precisare, se non in una proposizione subordinata alla fine della narrazione⁷¹, il fatto senza precedenti della iterazione del tribunato per tre volte.

⁶² Cic. *Rab. perd.* 28; Plut. *Mar.* 30, 4; App. *BC* 1, 144.

⁶³ Cic. *Rab. perd.* 28: *Quae fides, Labiene, qui potuit sine senatus consulto dari?*.

⁶⁴ Flor. 2, 4, 6.

⁶⁵ Flor. 2, 4, 2 (*ita ... incubuit, ut senatum ... cogeret...*); 2, 4, 3 (*omni nobilitate percussa*); 2, 4, 5 (*conspiratione senatus*).

⁶⁶ Flor. 2, 2, 4 e 6; 2, 3, 5.

⁶⁷ Flor. 2, 4, 1 (col genitivo *Gracchorum* a 2, 4, 2).

⁶⁸ Flor. 1, 47, 8: *Unde enim populus Romanus a tribunis agros et cibaria flagitaret, nisi per famem quam luxus fecerat? Hinc ergo Gracchana prima et secunda et illa tertia Apuleiana seditio; 2, 1, 1: Seditio omnium causas tribunicia potestas excitavit, quae specie quidem plebis tuendae, cuius in auxilium comparata est, re autem dominationem sibi acquirens, studium populi ac favorem agrariis, frumentariis, iudiciariis legibus aucupabatur.*

⁶⁹ Flor. 2, 4, 2; 5.

⁷⁰ Flor. 2, 1, 1 (v. nt. 68).

⁷¹ Flor. 2, 4, 3.

Grande attenzione invece è riservata ai modi in cui Saturnino persegue la sua linea politica, in merito ai quali il giudizio espresso è uniformemente e totalmente negativo: il ritratto che ne scaturisce è coerente in sé e con le premesse apposte alla sezione⁷². Il tentativo di *adserere Gracchanae leges*⁷³, che riallaccia l'azione apuleiana ai precedenti di Tiberio e di Gaio e dunque ad una politica per Floro pernicioso per lo stato⁷⁴, acquisisce ulteriore negatività per essere perpetrato con sistemi violenti, con sfrontatezza e protervo accanimento. Se a proposito dei Gracchi, pure per Floro non esenti del tutto da accuse di violenza, qualche giustificazione, magari relegata in posizione marginale, era comunque ventilata⁷⁵, qui l'attività del tribuno appare senza dubbio qualificabile tout court come *tot tantaque ludibria*⁷⁶, segno di *furor*⁷⁷ e addirittura di *vesania*⁷⁸. Ne sono emblematica e indiscutibile prova i due omicidi che, come in una cornice, racchiudono la fase cruciale della carriera apuleiana: atti di violenza particolarmente esecrabili in quanto violano i *comitia*, e per di più a favore di individui platealmente indegni, un non cittadino, *homo sine tribu sine notore sine nomine*, come il falso Gracco, e un *satellitem furoris sui* (= Saturnini) come Glaucia⁷⁹. Nel primo caso poi la gravità del fatto si coniuga all'impudenza espressa dall'avverbio *palam*, che ben anticipa i successivi *exsultaret* e *vehementer incumbere*⁸⁰; nel clima che ne consegue, la *nova caedes* appare inevitabile conclusione e non può che muovere da mire monarchiche ed essere fonte di *tumultus*⁸¹. In quest'ottica, la reazione senatoria⁸² appare legittima e doverosa, se non addirittura fin troppo procrastinata⁸³.

Fatta eccezione per il controverso episodio di Ninnio⁸⁴ – lo si voglia interpretare come un errore o una voluta manipolazione –, e al di là di qualche divergenza di minor peso, come l'attribuzione del prenome Gaio anziché Tiberio al sedicente Gracco⁸⁵, la versione floriana non si discosta da quella offerta dalle altre fonti di ispirazione liviana⁸⁶, vicine tanto nell'impostazione generale della

⁷² Su cui v. soprattutto Flor. 1, 47, 8 e 2, 1.

⁷³ Flor. 2, 4, 1 (cfr. *rogandis Gracchorum legibus* a 2, 4, 2).

⁷⁴ Il giudizio è netto tanto in Flor. 1, 47, 8 quanto a 2, 1.

⁷⁵ Flor. 2, 2, 2 (*sive aequo et bono ductus*); 2, 3, 1 (*et mortis et legum fratris sui vindex*).

⁷⁶ Flor. 2, 4, 2.

⁷⁷ Flor. 2, 4, 4.

⁷⁸ Flor. 2, 4, 3.

⁷⁹ Rispettivamente a Flor. 2, 4, 1 e 2, 4, 3–4.

⁸⁰ Flor. 2, 4, 1–2.

⁸¹ Flor. 2, 4, 3–4.

⁸² Flor. 2, 4, 5.

⁸³ In questo senso va inteso l'*inpune* di Flor. 2, 4, 2.

⁸⁴ Flor. 2, 4, 1.

⁸⁵ Flor. 2, 4, 1.

⁸⁶ Liv. *Per.* 69, 1–6; *DVI* 73; Oros. 5, 17, 3–10.

vicenda, nella selezione cronologica e tematica degli eventi degni di nota, nel risalto conferito ai “methods” attraverso cui Saturnino persegue la sua politica più che a “the content or purpose of his legislation”⁸⁷, quanto nella valutazione uniformemente e assolutamente negativa del suo operato, nell’accentuazione degli aspetti violenti della sua azione, nella ripresa dei temi topici della invettiva antipopularis⁸⁸ (*vis*, *furor*, *tumultus*, *sedition*, *dominatio*, *regnum*⁸⁹). Semmai, la narrazione floriana, più compendiaria e meno ricca di particolari, mostra una particolare insistenza (sua o della sua fonte) per l’accusa – ricorrente nei confronti dei *populares* in genere⁹⁰, ma a proposito di Saturnino ripetuta solo da Orosio⁹¹ – di ambire al *regnum*.

Che poi le cose stessero realmente in questi termini è un altro discorso. Eppure, a prescindere dalle accuse tradizionali, nel momento in cui, proprio all’esordio del capitolo⁹², pone in primo piano la linea di continuità con i Gracchi e il ruolo fondamentale dell’alleato Mario nella ascesa di Saturnino, Floro viene a cogliere due tra gli aspetti più significativi dell’opera apuleiana così da rappresentare per noi una testimonianza preziosa.

⁸⁷ La citazione è da R. Seager, ‘Populares’ in Livy and the Livian Tradition. CQ 27 (1977), pp. 377–390, p. 386.

⁸⁸ In ordine a questi concetti e alla terminologia afferente ad essi basti il rimando a: J. Helle-gouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république. Paris 1963; G. Achard, Pratique rhétorique et idéologie politique dans les discours optimates de Cicéron. Leiden 1981; J.-L. Ferrary, Le idee politiche a Roma nell’età repubblicana. in AA.VV., Storia delle idee politiche, economiche e sociali. I. Torino 1982, pp. 723–804.

⁸⁹ Per il tema della *vis* (e espressioni analoghe) v. ad esempio Liv. Per. 69, 1 (*occiso ... competitor tribuni plebis per vim creatus, non minus violenter tribunatum, quam petierat, gessit et cum legem agrariam per vim tulisset...*). Per *furor* (Flor. 2, 4, 4) v. Liv. Per. 69, 5. Per *tumultus* (Flor. 2, 4, 4): Oros. 5, 17, 3. *Seditio*: Liv. Per. 69, 3; DVI 73, 1; Oros. 5, 17, 2; 5; 10. *Rex* (cfr. Flor. 2, 4, 3: *cum ... dominaretur*; 2, 4, 4: *regem ex satellitibus suis se appellatum laetus accepit*): Oros. 5, 17, 6.

⁹⁰ P. M. Martin, L’idée de royauté à Rome. Haine de la royauté et séductions monarchiques (du IV^e siècle av. J.-C. au principat augustéen). Clermont-Ferrand 1994, pp. 106–140.

⁹¹ Oros. 5, 17, 6.

⁹² Flor. 2, 4, 1: *Nihilo minus Apuleius Saturninus Gracchanas adserere leges non destitit. Tantum animorum viro Marius dabat, qui nobilitati semper inimicus, consulatu suo praeterea confisus...*